



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI

Emanato con Decreto Rettorale n. 120, prot. n. 10106/A3 del 10 dicembre 2008 e s. m. e i. (D.R. n. 93, prot. n. 6452/A3, del 7 agosto 2014, D.R. n. 114, prot. n. 14940/I/03, del 14 ottobre 2019 e D.R. n. 25, prot. n. 5866/I/03, del 19 aprile 2021).

INDICE

Art. 1 - Requisiti per l'iscrizione	pag. 2
Art. 2 – Frequenza	pag. 2
Art. 3 - Divieto di contemporanea iscrizione	pag. 2
Art. 4 - Modalità di iscrizione	pag. 2
Art. 5 - Tasse di iscrizione	pag. 3
Art. 6 - Certificazioni e modalità di valutazione del profitto	pag. 3
Art. 7 - Servizi di Ateneo	pag. 3

Art. 1 - Requisiti per l'iscrizione

1. Per l'iscrizione a insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di laurea e del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, è richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla competente Struttura didattica.
2. Per l'iscrizione a insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di laurea magistrale, è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla competente Struttura didattica.
3. Per ciascun anno accademico è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti, attivati presso i corsi di studio dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, fino a un massimo di 28 crediti formativi universitari complessivi.
4. Nel caso di insegnamenti suddivisi in più moduli, l'iscrizione è effettuata relativamente a ciascuno dei singoli moduli che compongono gli insegnamenti stessi. È in ogni caso consentita l'iscrizione parziale a singoli moduli di insegnamenti.
5. In merito all'accoglimento delle domande si esprime il Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studi nell'ambito del quale sono attivati gli insegnamenti.

Art. 2 – Frequenza

1. Gli studenti devono rispettare le disposizioni in ordine all'assolvimento della frequenza previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio nell'ambito dei quali sono attivati gli insegnamenti.

Art. 3 - Divieto di contemporanea iscrizione

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, scuola di specializzazione, master attivati presso l'Università della Valle d'Aosta.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata, anche per via telematica, all'Ufficio Diritto allo Studio e Segreterie Studenti, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet di Ateneo, entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio dell'Università.
2. È possibile presentare domanda oltre i termini di cui al precedente comma 1. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il versamento del contributo di cui all'art. 5 è incrementato dell'indennità di mora, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio dell'Università. In ogni caso, non possono essere accolte richieste che pervengano oltre il termine del periodo didattico di riferimento.
3. L'esito in ordine all'accoglimento della domanda di iscrizione a singoli insegnamenti è comunicato dall'Ufficio Diritto allo studio e Segreterie Studenti, anche per via telematica, ai richiedenti e ai

docenti titolari degli insegnamenti entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'istanza.

Art. 5 - Tasse di iscrizione

1. L'iscrizione a singoli insegnamenti è condizionata al pagamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio dell'Università. La domanda di iscrizione a singoli insegnamenti è soggetta all'imposta di bollo.
2. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Ateneo concernente l'accoglimento della domanda.

Art. 6 - Certificazioni rilasciate e modalità di valutazione del profitto

1. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli previsti dal calendario didattico entro e non oltre la sessione ordinaria di settembre (o nella sessione straordinaria di novembre, se previsto appello) per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre la sessione ordinaria di gennaio/febbraio (o nella sessione straordinaria di aprile, se previsto appello) per gli insegnamenti del secondo semestre e per gli insegnamenti annuali. In caso di mancato superamento degli esami gli studenti possono effettuare l'iscrizione agli stessi insegnamenti nell'anno accademico successivo. In tali casi deve essere effettuato un nuovo pagamento non incrementato dell'indennità di mora.
2. Ai fini dell'iscrizione agli appelli d'esame gli iscritti a singoli insegnamenti devono attenersi alle disposizioni vigenti per gli studenti iscritti ai corsi di studio.
3. A seguito del superamento degli esami relativi a singoli insegnamenti sarà possibile richiedere all'Ufficio Diritto allo studio e Segreteria Studenti la certificazione attestante l'acquisizione dei relativi crediti e il voto ottenuto.
4. I crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi a singoli insegnamenti possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, secondo criteri e modalità definiti dalle competenti Strutture didattiche.

Art. 7 - Servizi di Ateneo

1. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono usufruire dei servizi on line offerti dall'Ateneo, nonché dei servizi di Biblioteca nel periodo compreso tra l'inizio delle lezioni e l'ultima sessione d'appelli utile per il superamento dell'esame, così come individuata all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
2. Nel periodo di iscrizione viene attivata un'apposita utenza di posta elettronica che dovrà essere regolarmente consultata dagli iscritti a singoli insegnamenti per eventuali comunicazioni dell'Ateneo.